

Lavoratori Fragili, tutele prorogate sino al 30 giugno 2021

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Lo prevede un passaggio del Dl "Sostegni". Rinnovata l'equiparazione di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera e il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Si rinnova sino al 30 giugno la tutela previdenziale rafforzata per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità. Nei loro confronti l'assenza dal servizio prescritta dal medico sarà equiparata a degenza ospedaliera anche per il periodo temporale decorrente dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021 e, nel medesimo intervallo, potranno lavorare "smart" anche solo per seguire corsi di aggiornamento professionali. Lo prevede l'articolo 15 del dl n. 41/2021 (cd. "decreto sostegni") con il quale vengono prorogate le due misure scadute lo scorso 28 febbraio 2021.

Tutele rafforzate

Nello specifico la novella dispone per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, **al ricovero ospedaliero**. Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, **la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia**, in assenza di familiari a carico.

L'equiparazione, questa volta, opererà a condizione che la prestazione lavorativa **non possa essere svolta** - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - **in modalità agile**. Si introducono, inoltre, anche due ulteriori elementi di novità: 1) il periodo di assenza con tutela economico-previdenziale **non può essere computato** ai fini del comparto; 2) l'indennità economica di malattia **non rileva ai fini della decurtazione dell'[indennità di accompagnamento](#)** (effetto che si sarebbe verificato in assenza di esclusione per degenze in strutture pubbliche superiori a 29 giorni).

La disposizione rinnova, infine, il diritto per i medesimi soggetti, di **svolgimento del lavoro in modalità agile**, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Effetti retroattivi

Anche se il dl n. 41/2021 è entrato in vigore il 23 marzo 2021 viene specificato che le due proroghe **hanno effetto dal 1° marzo 2021** in continuità con la disposizione della legge n. 178/2020 che prevedeva, come detto, la tutela fino al 28 febbraio 2021.

Lavoratori Fragili

Resta inteso che i lavoratori cd. fragili, rientranti nelle sopra richiamate tutele, sono coloro:

- a) **con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;**
- b) **in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.**